



COMUNE DI GALATI MAMERTINO

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 13/05/2025

OGGETTO: PREVENZIONE DEGLI INCENDI, PULIZIA DEI TERRENI INCOLTI E DEI MARGINI DELLE STRADE. DISPOSIZIONI.

IL SINDACO

N.Q. di Autorità Comunale di Protezione Civile
ai sensi dell'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225

Premesso che con l'arrivo della stagione estiva e consequenziale aumento della temperatura risulta essere più frequente il rischio e il pericolo incendi;

Rilevato lo stato di incuria e di abbandono in cui versano numerosi terreni agricoli di proprietà privata, alcuni dei quali in prossimità e/o all'interno del perimetro urbano, peraltro, in alcuni casi ricettacolo di rifiuti, erbe incolte e dimora di ratti, serpi e quant'altro.

Atteso che, le criticità in argomento si rilevano anche in numerose aree private, prospicienti le strade comunali e provinciali, stante la presenza di fondi in cui non sono eseguiti gli ordinari interventi di pulitura, come il taglio della vegetazione incolta, dei rami di piante e quant'altro rappresenti sporgenze oltre i limiti consentiti nel tratto di competenza stradale.

Richiamato l'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 24 Giugno 2014 n. 91 che modifica l'art. 256/bis del decreto Legislativo 152/2006 relativo alla combustione illecita di rifiuti, e prevede che tali disposizioni "*Non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata*";

Atteso che il D.A. n. 57/Gab. del 14.03.2025 ha fissato la data di apertura e chiusura della stagione antincendio boschivo per l'anno 2025 rispettivamente **al 15.05.2025 ed al 31.10.2025**;

Tenuto conto che i Comuni sono tenuti ad attuare le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle Regioni;

Ritenuta la necessità, per quanto sopra esposto, di adottare gli opportuni provvedimenti per finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 50, comma 5 e dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 D. Lgs. n. 1/2018 ovvero misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi ed atte ad evitare od attenuare la recrudescenza del fenomeno all'interno del territorio comunale, vietando tutte quelle azioni che possono originare situazioni di pericolo di incendi e situazioni di danno igienico-sanitario ed ambientale al fine di tutelare la salute, la sicurezza e l'incolumità delle persone e dei beni, mediante Ordinanza Sindacale;

Considerato altresì che l'Ordinanza Sindacale avrà valore, oltre al periodo di massimo rischio incendi (dal 15 maggio al 31 ottobre 2025), anche nei periodi di allerta per ridurre al massimo il rischio di innesco e propagazione degli incendi, in particolare quelli di interfaccia urbana e rurale, come pure negli altri periodi dell'anno solare anche al fine della sicurezza, dell'igiene e della sanità pubblica e del decoro urbano, in caso di grave incuria o degrado del territorio, richiamando la cittadinanza all'adozione di comportamenti atti a prevenire situazioni di potenziale pericolo di innesco degli incendi;

Visti:

- La Direttiva del Presidente della Regione Siciliana del 05/05/2022;
- l'O.P.C.M. 28 Agosto 2007 n. 3606; - il T.U. della Legge di P.S. 18 Giugno 1931 n. 773;
- l'art. 9 della Legge 1 Marzo 1975, n. 47 e s. m. i.;
- la Legge 4 Agosto 1984 n. 689;
- le Leggi Regionali n. 16 del 6 Aprile 1996 e s.m.i. e n. 14 del 31 Agosto 1998;
- la Legge 21 Novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- l'art. 255 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267 (T.U.E.L.) e s.m.i.
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 " T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto Comunale;
- il D.A. n. 57/Gab. del 14.03.2025;

ORDINA

DAL 15 MAGGIO AL 31 OTTOBRE 2025

1. E' fatto obbligo ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate, di aree verdi incolte in centri urbani (ville, giardini etc.), responsabili dei cantieri edili e stradali, amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali, proprietari di aree recanti depositi temporanei e/o permanenti all'aperto in siti inedificati, ciascuno per le rispettive competenze, di procedere alla manutenzione al fine di mantenerli sgombri da immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli, sterpaglie, erba alta ed incolta, materiali facilmente infiammabili e da qualsiasi altro tipo di rifiuto che possa essere pericoloso e/o nocivo per persone e cose;

2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al punto 1) di provvedere a proprie cure e spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri animali infestanti;

3. E' fatto obbligo in tutte le aree incolte lo sfalcio delle erbe infestanti o l'aratura, nonché tutti gli interventi finalizzati a prevenire il pericolo incendi, durante l'intero

arco dell'anno e, in particolare, nel periodo di maggiore rischio (**15 maggio-31 ottobre**);

4. È vietato, sia sul suolo pubblico che privato, produrre o mantenere ristagni di acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenente acqua o comunque raccolta d'acqua permanenti per più di una settimana senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare. I pozzetti fognari condominiali ed i pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie dei tetti e dei piazzali privati, dovranno essere sottoposti a periodici trattamenti larvicidi;

5. E' fatto obbligo proprietari e conduttori di fondi di tagliare e mantenere le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale onde garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come previsto dal codice della strada;

6. E' fatto obbligo proprietari confinanti e conduttori dei fondi di rimuovere, per tutto il tratto stradale corrente lungo la loro proprietà o fondo goduto, le pietre ed i materiali rinvenuti, come pure conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette antistanti le strade stesse;

7. E' fatto obbligo agli interessati di cui sopra di procedere con assoluta immediatezza agli interventi di pulizia predetti da effettuarsi nel termine perentorio ed essenziale del **31 MAGGIO**, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza ulteriori analoghi provvedimenti e/o comunicazioni, procedere d'ufficio, in danno ed a carico dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

8. E' fatto obbligo che tutti i materiali di scarto ottenuti dalla rimozione dei rifiuti, dallo sfalcio e diserbo delle aree incolte, dovranno essere trasportati in centri di raccolta e smaltimento autorizzati per legge. Sarà consentita la bruciatura dei prodotti derivanti dal succitato sfalcio e diserbo, sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati e previo nulla osta del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale dell'Ente;

9. Che **dal 15 maggio al 31 maggio e dal 15 ottobre al 31 ottobre** i residui di coltivazioni agricole e sterpaglie possono essere bruciati esclusivamente al mattino - **dalle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 7.** - alle seguenti condizioni:

a) che il cumulo da bruciare sia ubicato in terreno sgombro da qualsiasi vegetazione (ivi comprese le stoppie) e zappato per almeno un raggio di metri 10;

b) che il luogo sia dotato di mezzi utili per il controllo e lo spegnimento delle fiamme;

c) che la quantità giornaliera da bruciare non sia superiore a tre metri steri per ettaro;

d) che gli interessati, prima di abbandonare la zona, si assicurino del perfetto spegnimento del focolaio e/o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.

E' fatto divieto assoluto di accendere fuochi dal 1 giugno al 15 ottobre 2025

10. E' fatto obbligo nei lavori di agricoltura di adottare le seguenti precauzioni:

a) i cumuli derivanti da operazioni di decespugliamento o da operazioni di raccolta, dovranno essere posizionati in area completamente sgombra da vegetazione per un raggio di almeno metri 6 e posti uno dall'altro (nel caso di più cumuli) ad una altrettanta distanza;

- b) il tubo di scarico di eventuali mezzi impiegati (motocoltivatori, trattori, ecc.) dovrà essere munito di schermo parafaville;
- c) eventuali materie o prodotti combustibili dovranno essere posti preferibilmente in luoghi chiusi in muratura, bene areati e custoditi. Ove ciò non fosse possibile, devono essere posizionati in terreno sgombro per una distanza non inferiore a metri 10 dalle macchine e da qualsiasi altro materiale infiammabile (cataste di legno, sterpaglia, cumuli, etc.);
- d) il rifornimento delle macchine deve avvenire esclusivamente a motore spento;
- e) adottare tutte le misure di precauzione dettate dalla normativa vigente che il singolo caso richiede;
- f) nelle giornate di eccessiva calura o di vento, chi ha in corso lavori agricoli, dovrà intensificare la vigilanza al fine di scongiurare incendi;
- g) i detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stalle e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovrà lasciare attorno ad essi una zona di rispetto sgombra completamente da foglie, sterpi, rami ed altro materiale infiammabile, di almeno metri 10;

11. Nel periodo dal 1 Giugno al 15 ottobre, definito quale periodo di "maggiore suscettività degli incendi boschivi" così come riportato nel D.A. n. 57_GAB del 14.03.2025 sono espressamente vietate, ai sensi dell'art.10 comma 5 della Legge n°353 del 21 novembre 2000, tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza o comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Comunale è incaricato per quanto di competenza a monitorare ed accertare con priorità gli eventuali casi di maggiore pericolo, diffidando i responsabili ad adempiere ai previsti obblighi entro i termini di cui alla presente ordinanza. In caso di inadempimento ai previsti obblighi in materia di fondi ed aree incolte, il Comune di Galati Mamertino, per quanto di competenza, provvederà a valutare i dovuti interventi sostitutivi nelle forme di legge.

INVITA

chiunque avvisti un incendio nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio comunale, o nelle sue vicinanze, a darne immediato avviso attraverso

- il Numero Unico Emergenze – Tel. 112
- al Corpo Forestale mediante il numero 1515,
- ai Vigili del Fuoco mediante il numero 115
- alla SORIS Protezione Civile Regionale al numero 800404040,
- alle autorità o agenti di Pubblica Sicurezza

INFORMA

Che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è da intendersi permanente e vincolante fino alla data di emissione di ulteriore ordinanza sindacale di pari oggetto, in forza della natura precettiva delle norme in materia ambientale.

Che chiunque viola la presente Ordinanza è soggetto a sanzioni amministrative come di seguito indicate:

- chi non provvede alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche ed al taglio delle siepi vive, di erbe e di rame che si protendono sul ciglio stradale, sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 29 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992 e s.m.i. da € 155,00 a € 624,00, oltre al rimborso delle spese di pulitura eseguite d'ufficio;
- chi non allontana immediatamente dalle scarpate e dai cigli della strada i residui provenienti dalla pulitura delle campagne per depositarle ed eventualmente distruggerli, se ne ricorrono le caratteristiche e possibilità, assimilando ciò all'abbandono o deposito di rifiuti, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00, ai sensi dell'art. 255 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006, come modificato dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 205 del 3 Dicembre 2010;
- nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere, e comunque di terreni per una distanza minima da fabbricati di non meno di 100 metri lineari, e/o di mancata pulizia di fossi e canali di scolo di acque pluviali come in premessa rappresentati, sarà elevata una sanzione pecuniaria di € 250,00;
- nel caso di mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 105,00 ad € 620,00 ai sensi dell'art.255 del Decreto Lgs. n°152/2006;
- nel caso di mancata pulizia delle aree incolte da rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 155,00 ai sensi dell'art.255 del Decreto Lgs.n°152/2006 già citato;
- nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal 30 maggio al 30 settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00 ai sensi dell'art.10 della Legge n°353 del 21/11/2000, oltre il risarcimento degli eventuali danni procurati;
- che a carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del Codice Penale;
- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative connesse al mancato rispetto dei divieti e degli obblighi sopra declinati, ricade sugli obbligati menzionati nei capi precedenti la responsabilità civile e penale correlata al concorso delle azioni o omissioni di incendio (ex artt. 423, 423bis e 449 c.p.).

DISPONE

Che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva **ed ha validità fino al 31 ottobre 2025**, fatte salve sopravvenute disposizioni legislative statali, regionali ed eventuali proroghe dettate da particolari esigenze ascrivibili alla permanenza di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del menzionato periodo, di pulizia, di bonifica, di diserbo, di rimozione dei rifiuti per mitigare i rischi igienico-sanitari ed assicurare il decoro urbano.

Che le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Che la presente Ordinanza venga trasmessa a:

- Prefettura di Messina;
- Questura di Messina;
- Città Metropolitana di Messina;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina;
- Dipartimento Regionale Protezione Civile;
- Stazione dei Carabinieri di Galati Mamertino;
- Comando di Polizia Municipale - sede;
- Responsabile Settore Tecnico - sede.

Che venga data la massima divulgazione della presente ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale del Comune,

Che i soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza.

INFORMA

Che, a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i. avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Sicilia – Sez. Catania, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione all'Albo dell'Ente ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione;

Che ai sensi dell'art.5 della Legge n°241/1990 s.m.i il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico Arch. Giuseppa Cavolo con funzioni dirigenziali.

Galati Mamertino, 13/05/2025

Il Sindaco
Avv. Vincenzo Amadore